

STATUTO ASSOCIAZIONE AJNA

TITOLO I°

Denominazione e sede

Articolo 1 - Denominazione - Sede - Sedi secondarie

È costituita con sede legale in via Costa 9, Trezzano sul Naviglio, Milano, una associazione culturale a carattere sociale ed etico per la promozione del benessere fisico, emotivo e spirituale delle persone e per la diffusione di pratiche olistiche volte al miglioramento della qualità di vita dell'essere umano, denominata Ajna.

L'Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica e aconfessionale, essa agisce nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati. È espressamente esclusa dagli scopi della Associazione la finalità di tutela esclusiva di interessi economici degli associati.

Il suo ordinamento interno si ispira ai principi della democrazia e dell'uguaglianza di diritti e di doveri di tutti gli associati, che costituiscono fondamentali canoni interpretativi del presente statuto.

L'Associazione potrà istituire su tutto il territorio nazionale e all'estero, in sedi proprie o presso altre associazioni, enti o studi privati, sedi secondarie, gruppi di lavoro, di studio, di formazione e di sensibilizzazione al fine di una perfetta divulgazione degli scopi della Associazione stessa.

TITOLO II°

Scopo - Oggetto

Articolo 2 - Scopi della Associazione

L'Associazione persegue finalità di carattere sociale, civile, culturale, di ricerca etica e spirituale.

Essa intende:

- promuovere, sostenere e valorizzare tutte le iniziative professionali, culturali, artistiche, ricreative, spirituali, sportive, scientifiche e di ogni altro genere, tendenti, senza preclusioni ideologiche, a realizzare e diffondere una "cultura del benessere" intesa in senso globale come miglioramento del benessere a livello psicologico, energetico, spirituale, fisico, sociale e morale tanto sul piano individuale che familiare, di gruppo, aziendale o di organizzazione sociale. Ciò sia nei confronti dei propri soci o aderenti che dei cittadini in generale;
- perseguire finalità di ricerca, assistenza, servizio e formazione nel campo olistico, spirituale, psicologico e sociale, nonché di coordinamento e supporto fra i soci e coloro che, a vario titolo

(professionisti, privati cittadini, istituzioni, enti ed organizzazioni pubbliche e private ecc.), intendano aderire alle iniziative o fruire dei servizi promossi dall' Associazione;

- divulgare e applicare concetti e sistemi per informare e sensibilizzare le persone sull'importanza del benessere inteso in senso olistico come realizzazione delle proprie aspirazioni e della propria armonia interiore nel pieno rispetto di sé, degli altri, della famiglia , dell'ambiente;
- promuovere lo studio e la ricerca di alcune metodologie in ambito olistico per aiutare le persone a migliorare il proprio benessere come sopra concepito.
- promuovere tale benessere nell'ambito del sistema familiare, favorendo l'armonia dei rapporti familiari.

L'Associazione promuove le proprie attività, destinate al miglioramento dello stato di benessere, onde consentire ai soci di ricevere trattamenti olistici per il benessere.

Pertanto per raggiungere lo scopo sociale e a titolo di autofinanziamento della Associazione, essa potrà essere esercitare qualsiasi attività commerciale, ricreativa, culturale e di servizio, sia a favore dei soci che dei non soci, che il Consiglio Direttivo deliberi di intraprendere, attuando tutte quelle attività che non contrastino con gli scopi della Associazione.

Inoltre l'Associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

A) promuovere consulenze olistiche finalizzate al benessere della persona e della famiglia:

- lettura alberi genealogici
- test chinesiologici
- costruzione e interpretazione del genogramma
- counselling
- lettura e interpretazione di mappe numerologiche e astrologiche
- letture tarologiche
- gnosi tarologica
- consulenze enneagramma
- letture dell'aura

B) organizzare e realizzare trattamenti olistici di riequilibrio psicofisico ed energetico tra cui:

- costellazioni familiari
- trattamenti ayurvedici
- trattamenti di kinesiologia
- theta healing

- etnomedicina
- tecniche di meditazione
- cure essene
- counseling
- ascolto di musica terapeutica
- tecniche di visualizzazioni
- yogaterapia
- tecniche di respirazione e rilassamento
- gestione dello stress
- metodo Feuerstein
- consulenze floripratice
- coaching
- mnemotechiche
- tecniche di comunicazione
- tecniche di lavoro corporeo quali biodanza e danzaterapia
- E tutto quanto contribuisca al recupero dell'equilibrio energetico e psico fisico

C) promuovere e gestire centri olistici e centri benessere

D) organizzare e gestire corsi di formazione sui temi del benessere e dell'approccio olistico al benessere:

- Corsi teorico-pratici sulla promozione della salute
- Conferenze, seminari e corsi rivolti al settore pubblico e privato
- Corsi di formazione per operatori olistici
- Apertura di scuole di specializzazione e perfezionamento, in materia di benessere olistico

E) promuovere la vendita mirata anche con la realizzazione di centri, negozi, ecc., e ciò tanto al dettaglio che all'ingrosso, ovvero tramite contatto diretto, via internet o su catalogo di prodotti e strumenti inerenti al benessere fisico, emotivo e spirituale:

- rimedi naturali di libera vendita
- strumenti per il benessere (cuscini, complementi d'arredo naturali, ecc.)
- oggetti per la divinazione

- olii essenziali naturali
- E di tutto quanto contribuisca al mantenimento della salute in modo naturale

F) editare libri, riviste, giornali, siti web e quant'altro atti alla diffusione e conoscenza dei principi della associazione.

G) organizzare viaggi e soggiorni;

Tutte le iniziative dell'Associazione saranno edite nel rispetto delle leggi vigenti in materia (leggi sanitarie, tutela delle professioni, ecc.) attraverso persone opportunamente autorizzate e/o abilitate e richiedendo, quando necessario, opportune autorizzazioni, permessi, licenze ecc.

A titolo esemplificativo e non esaustivo per raggiungere i suddetti scopi, l'Associazione potrà anche:

- istituire e gestire corsi di studio a tutti i livelli, scolastici e prescolastici, seminari per docenti, studenti, lavoratori ecc.
- svolgere corsi di aggiornamento culturale e di formazione olistica
- organizzare gruppi di lavoro a livello olistico inerenti la natura umana nella sua globalità.
- promuovere, svolgere e partecipare a conferenze e seminari aperti ai soci e al pubblico interessato.
- rendere disponibili commercialmente o costituire gruppi d'acquisto di sistemi, prodotti, pubblicazioni inerenti il benessere naturale e olistico.

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate solo se ad esse direttamente connesse, comprese le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali e integrative delle stesse. L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori sopra elencati, esse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'associazione potrà svolgere attività accessorie e strumentali, in particolare potrà collaborare con altre associazioni ed enti ed aderire agli organismi associativi aventi scopi simili

In ogni caso le modalità per il raggiungimento degli scopi sociali sono stabilite dal Consiglio Direttivo il quale potrà effettuare tutte le operazioni mirate ad una corretta e funzionale gestione delle risorse umane e strumentali e potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di qualsiasi natura, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, ritenute necessarie ed utili alla realizzazione dello scopo sociale, con possibilità di delegare - in tutto o in parte - le funzioni qui di seguito elencate, al Presidente della Associazione.

Essa potrà pertanto:

- a) assumere e licenziare personale;
- b) convenzionarsi con professionisti, docenti, enti e associazioni;
- c) nominare avvocati e procuratori;
- d) erogare compensi, contributi e rimborsi spese agli eventuali dipendenti, ai soci che prestino la loro opera a favore della Associazione, a professionisti, docenti, enti e associazioni;
- e) aprire e chiudere conti correnti bancari o postali con possibilità di fido;
- f) richiedere finanziamenti, contributi e sovvenzioni;
- g) effettuare i pagamenti di qualsiasi tipo di fornitura o servizio utilizzati dalla Associazione;
- h) riscuotere e incassare qualsiasi somma a qualsiasi titolo pervenga alla Associazione rilasciano anche le necessarie quietanze;
- i) avvallare, girare, riscuotere, protestare assegni e cambiali;
- j) noleggiare, affittare, acquistare e vendere beni mobili e immobili atti allo svolgimento delle attività e dei servizi oggetto dell'attività dell' Associazione;
- k) chiedere la registrazione degli atti necessari per il riconoscimento giuridico della Associazione nelle forme previste dalla legge;
- l) effettuare tutte le operazioni tanto di ordinaria che straordinaria amministrazione considerate utili o necessarie allo svolgimento della attività della Associazione.

L'Associazione potrà instaurare rapporti con organi della stampa, della televisione, della radio e in genere con tutte le organizzazioni della grande diffusione per la pubblicizzazione delle proprie attività statutarie.

TITOLO III°

Soci

Articolo 3 - Categorie di soci

L'Associazione è composta da soci fondatori, ordinari e onorari.

Ai Soci spetta il diritto all'elettorato attivo e passivo, il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti. Il numero dei soci è illimitato.

Possono associarsi sia persone fisiche sia enti purché la loro associazione sia compatibile con gli scopi e le finalità dell'Associazione.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non

godono del diritto di voto in assemblea.

La distinzione in categorie degli associati non influisce sul diritto di tutti gli associati di partecipare liberamente e attivamente alla vita della Associazione, *in primis* attraverso la partecipazione in assemblea. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 4 - Soci fondatori

Soci fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo della Associazione, contribuendo alla creazione del patrimonio iniziale della Associazione.

Articolo 5 - Soci ordinari

Sono soci ordinari tutti coloro che facciano domanda di ammissione alla Associazione e siano in regola con i contributi associativi.

Articolo 6 - Soci onorari

Sono soci onorari coloro a cui il Consiglio Direttivo delibera di riconoscere tale titolo vagliandone i meriti. I soci onorari sono dispensati dall'obbligo del versamento della quota annua d'iscrizione e/o associazione e non hanno diritto di voto in Assemblea ma possono parteciparvi in qualità di uditori.

Articolo 7 - Domanda di ammissione

Possono diventare soci della Associazione (senza limitazioni attinenti alle condizioni economiche né discriminazioni di qualsiasi natura) coloro che ne facciano domanda al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità:

- per le persone fisiche dovranno essere indicati il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita, la professione e la residenza;
- per gli enti dovranno essere indicati la denominazione, la sede legale e quella amministrativa ed il legale rappresentante, e dovrà essere allegata copia autentica dello statuto dell'ente, e della delibera che approva la relativa iscrizione e delega la persona designata a rappresentare l'ente;
- la domanda dovrà comprendere una dichiarazione del soggetto istante di attenersi a quanto stabilito nel presente statuto, ai regolamenti di cui l'associazione potrà dotarsi ed alle deliberazioni degli organi sociali, di impegnarsi a versare la quota associativa e i diritti di iscrizione, i contributi associativi annuali e quelli per le attività richieste e nella quale si attesti inoltre di essere a conoscenza di quanto previsto dal 2° comma del successivo articolo 11 che recita: "nel caso di mancato pagamento della quota associativa annuale (successiva a quella d'iscrizione) entro il termine perentorio ed essenziale del 30 gennaio di ogni anno si determinerà automaticamente la perdita della qualifica di socio per morosità e ciò che sia

necessaria alcuna comunicazione preventiva o formalità".

Sulla domanda delibera inappellabilmente il Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Articolo 8 - Diritti degli associati

Gli associati hanno eguali diritti di partecipazione ed il rapporto associativo si svolge per tutti con le medesime modalità volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Tutti gli associati hanno il diritto di frequentare i locali della Associazione e di partecipare alla vita della Associazione, nonché a tutte le manifestazioni ed iniziative indette dalla Associazione con le modalità deliberate dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati hanno diritto a partecipare alle assemblee indette, ma i soci minorenni non hanno il diritto di voto. Ai soci fondatori e ordinari spetta il diritto all'elettorato attivo e passivo, il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti.

Articolo 9 - Obblighi degli associati

Gli associati sono tenuti:

1. al pagamento dei diritti di ammissione;
2. al pagamento della quota associativa;
3. al versamento di quanto stabilito dal Consiglio Direttivo per i servizi erogati dall'associazione per particolari attività;
4. alla osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Articolo 10 - Partecipazione e quota associativa

La partecipazione alla Associazione non si collega alla titolarità di azioni né di quote di natura patrimoniale.

La quota associativa non è cedibile e non si trasmette neppure agli eredi; non è rivalutabile; viene versata a fondo perduto e non è ripetibile neppure in caso di recesso o morte del socio o di scioglimento della Associazione; ad essa non corrisponde alcuna quota del patrimonio della Associazione.

TITOLO IV°

Recesso ed esclusione

Articolo 11 - Recesso ed esclusione dei soci

Il socio che intende recedere deve comunicarlo per iscritto al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare.

Nel caso di mancato pagamento della quota associativa annuale (successiva a quella d'iscrizione) entro il termine perentorio ed essenziale del 30 gennaio o di ogni anno si determinerà automaticamente la perdita della qualifica di socio per morosità e ciò senza che sia necessaria alcuna comunicazione preventiva o formalità.

Nell'ipotesi che un socio perda tale qualifica per morosità e volesse far parte ancora della Associazione dovrà instaurare *ex novo* tutta la procedura d'ammissione prevista al precedente Articolo 7.

L'associato, che a qualsiasi titolo perde la sua qualità di socio, non potrà vantare alcun diritto nei confronti della Associazione.

I soci possono essere esclusi per i seguenti motivi:

- A) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- B) quando si rendano morosi nel pagamento della quota d'iscrizione, delle quote associative o di quanto dovuto dall'amministrazione della Associazione per i servizi;
- C) quando in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali alla Associazione o fomentino inimicizie, discordie o turbino il regolare svolgimento delle attività associative.

Le espulsioni saranno deliberate a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo non può deliberare l'esclusione di un socio nei dieci giorni precedenti la data di un'assemblea.

Il socio escluso ha diritto a ricorrere all'assemblea entro trenta giorni: l'esclusione confermata dall'assemblea è definitiva.

Solo i soci espulsi per morosità possono essere riammessi, presentando domanda nei modi stabiliti dall'articolo 7 del presente statuto, previa estinzione di tutte le obbligazioni verso l'Associazione anche se si sia prescritto il relativo credito.

TITOLO V°

Fondo comune - Rendiconti

Articolo 12 - Fondo Comune

Il Fondo Comune della Associazione è indivisibile ed è costituito:

- A) dal patrimonio iniziale di cui l'Associazione è dotata dai soci fondatori;
- B) dalle quote ordinarie e straordinarie dei soci, come determinate dal Consiglio Direttivo poste a carico dei soci ordinari e fondatori;

- C) dai contributi degli associati, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi, dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- D) dalle erogazioni liberali da chiunque provengano;
- E) dalle entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati o da iniziative promozionali finalizzate al finanziamento della Associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- F) dai proventi delle cessioni di beni e di servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- G) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione e di utilità sociali.

Articolo 13 - Bilanci e risultato di gestione.

L'anno sociale inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

Il Presidente, entro il 31 marzo di ciascun anno, predispone un bilancio preventivo della Associazione per l'anno solare successivo, e un bilancio consuntivo della Associazione contenente il rendiconto economico-finanziario relativo all'anno solare precedente.

La bozza dei bilanci predisposti dev'essere approvata dal Consiglio Direttivo che può apportarvi qualsiasi modifica.

Le bozze dei bilanci approvati dal Consiglio Direttivo debbono essere trasmesse al Collegio dei revisori dei conti (quando nominato), che deve predisporre apposita relazione contenente le sue valutazioni ed i giudizi sugli stessi. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

TITOLO VI°

Organi dell'Associazione

Articolo 14 - Organi della Associazione

Sono organi della Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci.
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

L'Associazione si ispira a principi di massima libertà e di democrazia in materia di elettorato interno, sia attivo, sia passivo, fatta salva l'esclusione del diritto di voto dei soci minorenni e di quelli onorari.

Articolo 15 - Assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano della Associazione. Le riunioni dell'Assemblea possono essere ordinarie o straordinarie.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente, almeno una volta ogni anno solare nei termini di legge e comunque entro il 30 aprile.

Essa:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge il Consiglio Direttivo, determinandone il numero;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- delibera in ordine alle modifiche dello statuto e dei regolamenti;
- delibera in ordine alle controversie tra i soci e l'Associazione, quando queste non siano demandate al collegio arbitrale;
- delibera in ordine allo scioglimento della Associazione come della devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- nomina i membri effettivi del Collegio dei revisori dei conti, quando ciò è previsto dalla legge o quando l'associazione abbia incassi in un anno superiori a 250.000,00 €;
- determina l'eventuale emolumento da riconoscere ai componenti degli organi della Associazione per i quali non sia diversamente previsto dallo statuto, determinando l'emolumento in misura non superiore al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni.

Articolo 16 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente ogni volta che il Consiglio Direttivo o il Collegio dei revisori dei conti, quando nominato, lo reputi necessario o allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei soci.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro 40 giorni dalla data in cui la richiesta indirizzata al Presidente sia ricevuta dalla Associazione.

Articolo 17 - Convocazione e funzionamento dell'Assemblea

Le assemblee sono convocate mediante invio di mail dalla mail ufficiale dell'associazione. Il Presidente può

decidere di procedere alla convocazione indirizzando l'avviso ai singoli soci mediante qualsiasi mezzo idoneo e così, ad esempio, mediante telex, telefax, posta ordinaria o elettronica.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima convocazione e di quelle successive e deve essere esposto o comunicato con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data dell'adunanza oltre che presso la sede sociale anche in ogni succursale e luogo in cui siano svolte in modo continuativo attività dell'associazione. Le eventuali comunicazioni dell'avviso di convocazione indirizzate ai singoli soci si effettuano al domicilio indicato nel libro dei soci.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei soci e delibera a maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza dei presenti. L'Assemblea convocata in seconda convocazione non può aver luogo se non dopo trenta minuti dall'ora fissata per l'adunanza in prima convocazione.

In Assemblea ogni socio ha diritto a un voto, esclusi i soci minorenni. L'astensione equivale a voto contrario. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano per tutte le deliberazioni, sempre obbligatorio per le votazioni elettive - e dovranno essere sempre verbalizzate.

È possibile per il socio delegare per iscritto un altro associato a rappresentarlo in assemblea, ma ogni socio non può portare più di cinque deleghe.

Non possono essere delegati i componenti gli organi sociali e oli eventuali dipendenti soci della associazione. L'assemblea che sia chiamata a deliberare circa lo scioglimento della associazione si riunirà con le seguenti modalità e lo scioglimento sarà deliberato con le seguenti maggioranze: in 1ª convocazione dovranno essere presenti almeno 2/3 dei soci e dovranno approvare lo scioglimento i 2/3 dei presenti.

Non raggiungendo tale quorum, entro 30 giorni si riunirà l'assemblea in 2ª convocazione e dovranno essere presenti almeno la metà più uno dei soci e approvare lo scioglimento almeno la metà più uno dei presenti.

Qualora anche la 2ª convocazione non raggiunga il numero di soci necessario si darà corso ad una 3ª convocazione che sarà valida qualsiasi sarà il numero dei presenti e con voto della maggioranza dei presenti. Di ogni riunione si redigerà il verbale che verrà sottoscritto dal presidente e dal segretario dell'assemblea.

Articolo 18 - Presidenza della riunione assembleare

L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente e, in caso di suo impedimento o assenza, dal Consigliere più anziano.

L'Assemblea elegge un segretario di Assemblea, il quale redige l'apposito verbale, sottoscrivendolo con il

Presidente.

Articolo 19 - Consiglio Direttivo: funzioni e poteri

Il Consiglio Direttivo è formato da soci eletti dall'Assemblea in numero da due a sette membri.

Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo è determinato dall'Assemblea che procede al rinnovo delle cariche.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in di sua assenza o impedimento dal consigliere più anziano.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri, e quando il Consiglio si compone di due membri, da entrambi.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per quattro anni ed è rieleggibile.

In caso di cessazione per qualsiasi causa di un membro del Consiglio Direttivo, si procederà alla cooptazione di un sostituto scelto dal Consiglio Direttivo tra i soci: il sostituto decadrà dalle funzioni con il Consiglio che lo ha eletto nel caso in cui, nel corso di un mandato, si dimettessero un numero superiore alla metà dei consiglieri si deve procedere alla convocazione dell'assemblea per il rinnovo del Consiglio.

Spetta al Consiglio Direttivo, in conformità alle decisioni e alle linee programmatiche dell'Assemblea, provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione e prendere ogni decisione in merito alle decisioni utili e necessarie per raggiungere le finalità statutarie.

Esso delibera sugli emolumenti eventuali da corrispondere al Segretario, al Tesoriere, e a chiunque ricopra incarichi a favore della Associazione.

Approva i bilanci preventivo e consuntivo.

Ad esso compete, in particolare:

- A) l'approvazione delle domande degli aspiranti soci;
- B) deliberare a maggioranza in materia di esclusione da socio;
- C) deliberare l'ammontare delle quote annuali di associazione, il modo di pagamento e le tariffe per l'utilizzazione dei servizi;
- D) proporre all'Assemblea straordinaria le proposte di modificazione dello statuto e dei regolamenti interni;
- E) convocare le assemblee dei soci stabilendone l'ordine del giorno;
- F) eleggere il Presidente della Associazione, il Segretario ed il Tesoriere;
- G) dare idonea pubblicità alle proprie deliberazioni e a quelle dell'Assemblea, garantendo il libero accesso

ad esse da parte di tutti gli associati;

H) deliberare l'apertura di sedi secondarie per lo svolgimento dell'attività istituzionale in tutto il territorio nazionale.

Ogni consigliere deve astenersi dal partecipare alle discussioni e alle votazioni del Consiglio Direttivo quando sia in conflitto di interessi.

Le deliberazioni prese con il voto determinate dei Consiglieri in conflitto di interesse sono invalide.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare i Revisori dei conti, quando nominati e senza diritto di voto.

Articolo 20 - Consiglio Direttivo: funzionamento.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente a sua discrezione e comunque, quando il Segretario o almeno un terzo dei consiglieri ne facciano richiesta con l'indicazione degli argomenti da trattare.

La convocazione deve essere fatta per scritto con avviso di ricevimento a tutti i componenti il consiglio presso il domicilio indicato nel libro dei soci, e deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza si può provvedere con telegramma, fax o e-mail.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando risulta presente la maggioranza assoluta dei suoi membri in carica (entrambi nel caso di due).

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di impedimento di quest'ultimo, dal Tesoriere e, dal Consigliere più anziano d'età.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, che dovranno essere verbalizzate, sono prese a maggioranza, ma in caso di parità dei voti prevale il voto di chi presiede.

Le dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio comportano la decadenza dell'intero organo; in tale caso, il presidente deve convocare entro 10 giorni un'assemblea straordinaria per l'elezione del nuovo consiglio; fino all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo rimane in carica il Consiglio dimissionario.

Articolo 21 - Presidente

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Nel caso in cui si renda necessaria la sostituzione prima della scadenza del periodo quadriennale, il Presidente sarà designato con le stesse modalità e decadrà insieme al Consiglio Direttivo che lo ha eletto.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione.

Il Presidente si preoccupa di dare esecuzione alle direttive assembleari ed alle delibere del Consiglio

Direttivo.

Al Presidente, in caso di necessità ed urgenza, competono poteri straordinari nella amministrazione, ma ogni suo operato deve essere ratificato dal Consiglio Direttivo, da convocarsi al più presto.

TITOLO VII°

Organi onorari e facoltativi

Articolo 22 - Presidente onorario.

Il Presidente Onorario, viene nominato dal Consiglio Direttivo e svolge attività di pubbliche relazioni nell'interesse della Associazione.

Non ha poteri di rappresentanza legale della Associazione, ma può ricevere singoli incarichi dal Consiglio direttivo, al cui controllo soggiace.

Articolo 23 - Segretario, Tesoriere e altri collaboratori del Consiglio

Il Consiglio Direttivo può dare incarichi interni alla Associazione a soci e non soci fino a revoca e comunque fino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso.

In particolare può nominare il Segretario, il Tesoriere, il Cassiere, ecc.

Nella delibera di nomina indicherà le modalità di svolgimento dell'incarico, la durata, gli eventuali emolumenti stabiliti, i poteri concessi e quant'altro necessario, cose tutte che non debbono essere in contrasto con il presente statuto ed i regolamenti interni.

Articolo 24 - Comitati culturali e scientifici

Il Consiglio Direttivo può istituire Comitati Culturali e Scientifici per tutte le diverse specializzazioni della Associazione determinando in quale forme e modi si costituiscono e chi li dirige.

TITOLO IX°

Scioglimento e norme finali

Articolo 25 - Durata e scioglimento dell'Associazione.

La durata della Associazione è indeterminata.

L'Associazione potrà essere sciolta anche anticipatamente solo con delibera dell'Assemblea straordinaria assunta con le maggioranze stabilite nell'articolo 16.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione della Associazione, l'eventuale patrimonio che residui dopo la liquidazione dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale, in particolare ad altre organizzazioni analoghe alla presente o a fini di pubblica utilità, sentito, quando necessario l'organismo di controllo di cui all'Articolo 3, comma 190, legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 26 - Norma finale

La vita della Associazione è retta dal presente statuto che si ha per accettato da tutti i soci fin dalla domanda di ammissione. In via residuale rispetto allo Statuto potranno trovare applicazione le norme contenute nel codice civile.